 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2064

STINQ - UD/AIA/56

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Ditta NIZZETTO FULVIO

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione

dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 16 marzo 2007, con la quale la Ditta NIZZETTO FULVIO con sede legale in Comune di Aiello del Friuli (UD), via dei Praz, 16, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento dell'impianto di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005, sito in Comune di Aiello del Friuli (UD), via dei Praz, 16;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14215-UD/AIA/56 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14231-UD/AIA/56 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Aiello del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 11 maggio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Atteso che in data 26 novembre 2008, la Ditta ha fatto pervenire la dichiarazione del Gestore dell'impianto asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Spilimbergo e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 26 febbraio 2009, dal quale risulta che:

- il consulente tecnico della Ditta fa una breve descrizione dell'attività svolta presso lo stabilimento di Aiello del Friuli, via dei Praz, 16;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 2009/23696 del 16 febbraio 2009, con la quale la Provincia di Udine chiede documentazione integrativa;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 235 del 18 febbraio 2009, con la quale l'AATO Centrale Friuli comunica che il rilascio di un'eventuale autorizzazione allo scarico in fognatura è di competenza del CAFC S.p.a., gestore del segmento idrico relativo alla fognatura e depurazione nei Comuni di Magagna e Aiello del Friuli, sulla base del regolamento di fognatura vigente;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 1500/2009/TS/GRI/107 del 9 febbraio 2009, con la quale ARPA FVG chiede integrazioni documentali;
- la Conferenza di servizi dà seguito, relativamente alle problematiche sollevate, ad approfondita discussione;
- la Conferenza di servizi chiede alla Ditta di ripresentare la documentazione AIA sulla base delle richieste formulate;

Conclusioni

- la Conferenza di servizi ritiene di chiedere alla Ditta di presentare la documentazione AIA sopra menzionata, in numero di 7 copie, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza stessa;
- la Conferenza di servizi ritiene di sospendere il procedimento in attesa di ricevere la documentazione richiesta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-6578-UD/AIA/56 del 4 marzo 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Aiello del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'AATO centrale Friuli ed alla Ditta, il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi e le note di richiesta integrazioni;

Vista la nota prot. n. ALP.10-8080-UD/AIA/56 del 18 marzo 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Ditta, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", ed all'AATO Centrale Friuli, la nota del Comune di Aiello del Friuli prot. n. 1230 del 5 marzo 2009, con la quale vengono chiesti alla Ditta dei chiarimenti;

Vista la nota del 19 maggio 2009, con la quale la Ditta ha inviato le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-15734- UD/AIA/56 del 8 giugno 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Aiello del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" ed all'AATO Centrale Friuli, le integrazioni presentate dalla Società in data 19 maggio 2009;

Preso atto della nota prot. n. 8906/2009/TS/GRI/107 del 20 agosto 2009, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la relazione istruttoria, formulato osservazioni e chiesto chiarimenti;

Vista la nota prot. n. ALP.10-22849-UD/AIA/56 del 27 agosto 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Ditta la citata nota dell'ARPA del 20 agosto 2009, chiedendole di rispondere alla richiesta di chiarimenti dell'Agenzia stessa;

Vista la nota del 22 settembre 2009, con la quale la Ditta ha inviato la documentazione comprendente i chiarimenti richiesti;

Vista la nota prot. n. ALP.10-27587- UD/AIA/56 del 7 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Aiello del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'AATO Centrale Friuli e al CAF C S.p.a. la documentazione presentata dalla Ditta con la citata nota del 22 settembre 2009;

Vista la nota prot. n. 2488/10/SA/PA/12 del 19 marzo 2010, con la quale ARPA FVG ha trasmesso l'istruttoria;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 marzo 2010, dal quale risulta che:

- la Conferenza di servizi chiede al Comune di Aiello del Friuli di evidenziare eventuali criticità emerse in relazione all'allevamento;
- il rappresentante del Comune rileva la problematica legata agli odori molesti nell'abitato del Comune stesso;
- la Conferenza di servizi ritiene che la Ditta debba adeguarsi alle BAT con particolare riferimento alla realizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti palabili e non;
- dalla discussione fra i partecipanti alla Conferenza di servizi emerge che non risultano rispettate le distanze previste dalle vigenti normative tra il pozzo perdente e le condutture di acqua potabile;

Vista la nota prot. n. ALP.10-21933-UD/AIA/56 del 1 aprile 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Aiello del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'AATO Centrale Friuli ed alla Ditta, il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 3569 del 21 aprile 2010, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha trasmesso la segnalazione di un cittadino di Aiello del Friuli riguardo emissioni odorigene provenienti dall'allevamento;

Preso atto della nota del 22 aprile 2010, con la quale la Ditta ha inviato l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. ALP.10-28960- UD/AIA/56 dd. 3 maggio 2010 con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune Aiello del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'AATO Centrale Friuli, le integrazioni presentate dalla Ditta in data 22 aprile 2010;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-57707-UD/AIA/56 del 29 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Aiello del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Preso atto che non è pervenuta, da parte degli Enti, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti

modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Constata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Aiello del Friuli (UD), via dei Praz, 16, da parte della Ditta NIZZETTO FULVIO con sede legale in Comune di Aiello del Friuli (UD), via dei Praz, 16.

Art. 2 - La presente autorizzazione costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente

con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.


Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo, delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste **10 NOV. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



masma-ambd2

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007) – AVICOLI-

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE
1. Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	Applicata
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	Applicata
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	Applicata
		Programma di manutenzione degli impianti	Applicata
		Interventi sulle strutture di servizio	Applicata
		Pianificazione delle attività	Applicata



¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	Applicata	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	Applicata	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	Applicata	Al momento le registrazioni sono semestrali .
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	Applicata	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	Applicata	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	Applicata	

	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	Applicata	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	Applicata	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	Applicata	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	Applicata	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	Applicata	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	Applicata	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	Applicata	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	Applicata	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	Applicata	
		Adozione di programmi luce	Applicata	
Utilizzo di lampade a fluorescenza	Applicata			

	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	Applicata	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	Applicata	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	Applicata	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	Applicata	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	Applicata	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	Applicata	
2. Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi		Applicata	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire un ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali		Applicata	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con aggiunta di fitasi		Applicata	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile		Applicata	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi		Applicata	

4. Tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri avicoli	4.1 galline ovaiole in gabbia	4.1.1 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio prolungato non ventilata (sistema di riferimento NO BAT)	Non pertinente	
		4.1.2 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio e rimozione frequente della pollina a mezzo di raschiatore	Non pertinente	
		4.1.3 Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	Non pertinente	
		4.1.4 Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati	Non pertinente	
		4.1.5 Batterie di gabbie con nastri ventilati mezzo di ventagli	Non pertinente	
		4.1.6 Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano delle gabbie (fossa profonda)	Non pertinente	
		4.1.7 Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto sopra le gabbie	Non pertinente	
	4.2 galline ovaiole a terra	4.2.1 Sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale (sistema di riferimento NO BAT)	Non pertinente	
		4.2.2 Sistema a terra con lettiera profonda e aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato	Non pertinente	
		4.2.3 Sistema a terra con lettiera profonda e pavimento perforato per l' areazione della pollina nella fossa sotto al fessurato	Non pertinente	
		4.2.4 Sistemi aviario	Non pertinente	
	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco		v. punto 4.3.2
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco	Applicato	

5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti	Ricognizione sistemi di stoccaggio aziendali	Presenza di stoccaggio per le acque reflue	Non Applicata	In fase di progettazione
		Presenza di platea e/o vasca di accumulo per gli effluenti palabili o resi palabili	Applicata	Trattasi della pavimentazione dei capannoni.
		Presenza di stoccaggio per gli effluenti assimilati ai liquami	Non pertinente	L'azienda non produce liquami
	Trattamenti aziendali applicati agli effluenti prodotti	5.4 Compostaggio di frazioni palabili di effluenti avicoli	Non pertinente	attività non praticata dall'azienda.
		5.5 Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	Non pertinente	attività non praticata dall'azienda.
		5.7 Disidratazione di pollina di ovaiole in gabbia in tunnel esterni ai ricoveri	Non pertinente	attività non praticata dall'azienda.
		5.8 Incenerimento di lettiere di avicoli a terra	Non applicata	attività non praticata dall'azienda.
		5.9 Impiego di additivi	Applicata	Ancora a titolo sperimentale per verificarne dosaggi e modalità d'uso.

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi	Materiali palabili	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione per polline essiccate di avicoli	Applicata	Trattasi delle pavimentazioni dei capannoni gestiti a lettiera permanente
		6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo per lettiere avicole. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	Applicata	
	Materiali non palabili	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	Non Applicata	Gli stoccaggi per le acque reflue sono ancora in fase di progettazione.
		6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	Non Applicata	V. punto 6.2.1
		6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	Non Applicata	V. punto 6.2.1
		6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	Non pertinente	Trattasi di acque reflue non di liquami
		6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	Non pertinente	Trattasi di acque reflue non di liquami
		6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	Non pertinente	Trattasi di acque reflue non di liquami

7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti	Materiali non palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	Non pertinente	
		7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	Non Applicata	Riferito alle acque reflue
		7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	Non pertinente	
		7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	Non pertinente	
		7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	Non pertinente	
		7.1.6 Presenza di copertura vegetale (anche boscata) permanente nelle fasce di rispetto dei corsi d' acqua naturali .	Non pertinente	
	Materiali palabili	7.2.1 Incorporazione degli effluenti solidi (palabili) nel terreno con aratura entro le 24 ore successive allo spandimento	Applicata	




ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare la seguente prescrizione:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

Il gestore dell'impianto è tenuto inoltre a rispettare, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti.
- Se non presenti nell'impianto dovranno essere installati abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di acqua;
- Se non presenti nell'impianto dovranno essere installati e mantenuti in efficienza dei contatori idrici per la registrazione dei consumi;
- nel caso la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente.



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	DITTA NIZZETTO FULVIO	NIZZETTO FULVIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc.)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo


ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO


Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.





PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

Tabella 1 Calcolo della produzione di effluenti zootecnici

consistenza aziendale	n. capi	peso vivo (kg)		produzione deiezioni (mc)		produzione deiezioni (l)	
		unitario	totale	unitaria	totale	unitaria	totale
Polli da carne (*)	49.000		49.000		662		392
totali	49.000		49.000		662		392

(*) Dato perequato a n. 4,5 cicli/anno (DM 7 aprile 2006, All.1. Tab 1). N. capi/ciclo effettivi 180.000 per 5 cicli/anno

Tabella 2 Calcolo della produzione di Azoto

A) Polli da carne	kg	
Azolo al campo		12.250
Produzione complessiva di lettiera integrata	mc/anno	662
concentrazione di N nell' effluente	kg/mc	18,52
lettiera utilizzata a fini agronomici	mc/anno	662
lettiera ceduta a compostaggio	mc/anno	-
		disponibilità N (kg)
		12.250

ZONA VULNERABILE

Tabella 3 - D Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in convenzione ettari 37,53

disponibilità az. agr. Fantin Giovanni		N al campo		N da utilizz. distribubile	
		457	8.459	6.180	
Caratteristiche della unità omogenea					
Caratteristiche della rotazione - tipo		suoi irrigui - Comuni Alta Pianura			
mais	66,4%	36,35			
frumento	22,9%	23,00			
soja	10,7%	8,20			
Altre superfici fuori rotazione coltivazione		prec. mais		14,0	
		prec. mais		8,0	
		prec. mais		4,5	

epoca di applicazione effluenti		totale		primavera	
		35,03			

fabbisogno di N	kg N/l.	parz. 1		parz. 2		tot.	Verifica fabbisogni N	
		kg N	kg N	kg N	kg N		kg N/ha	kg N/ha
mais	25,00	8,330	8,330	8,330	8,330		350,00	
frumento	25,00	1,640	1,640	1,640	1,640		200,00	
soja	-	-	-	-	-	9,970	-	
Contributi di N da		N c		N f				
precessioni culturali,	kg/ha	1,198		2,329				
meteorologia e suolo	kg/ha	55		2,329				
fabbisogno azoto nelto totale		1,131		8,639		31,56		

Gestione effluenti:		conc. org. in presmina (mcha)		equiv. kg. N		Verifica su N totale	
mais	12,0	lettiere mc.	206	kg. N/ha	222,22	kg. N/ha	92,59
frumento	5,0	lettiere mc.	41	kg. N/ha	6,048	kg. N/ha	133,33
soja	-	lettiere mc.	327	kg. N/ha	456	kg. N/ha	55,56
Efficienza		%		%		%	
mais	0,60	totale	0,60	kg. N/ha	3,629	kg. N/ha	99,83
frumento	0,60		0,60				
soja	0,60		0,60				
totale N org.		1,131		8,639		31,56	

Intervento con concimazione chimica azotata		totale N chimico utilizzabile (kg)		Verifica su N effettivo	
mais	185,10	kg.	4.405	kg. N/ha	146,66
frumento	112,88	kg.	926	kg. N/ha	-
soja	-	kg.	-	kg. N/ha	-
gestione concimazione chimica		totale		causale	
		5.331		121	

EQUAZIONE DELL' AZOTO									
tipo	Y x I	Nc	Nf	An	Ko x Fo	Kc x Fc	salto		
coltivazione	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg.		
mais	8.330	795	-	1.547	3.173	4.405	-		
frumento	1.640	274	-	456	926	-	-		
soja	-	120	-	249	-	-	-	121 azcolossazione	
totale	9.970	1.198	-	2.329	3.629	5.331	-	121	
disponibilità residua		N c		N f		N al campo		2.411	
Verifica di allevamento : salto quantità di lettiere, disponibile da allevamento polli		130		130		N al campo		2.411	

ZONA VULNERABILE									
Tabella 3 - E Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in conduzione diretta ettari 16,84									
disponibilità az. agr. Fantin A. N da enit.zool. distribuib. 2.803									
quantità di lettieria disponibile da allevamento polli mc. 130 N al campo 2.411									
caratteristiche della unità omogenea	suoli irrigui - Comuni della Pianura		sau (ha)		16,49				
Caratteristiche della rotazione - tipo	mais	11,8%	10,32	10,32					
	orzo	25,6%	4,22	4,22					
	soja								
Altre superfici fuori rotazione	prec. mais		14,0						
coltivazione	mais								
	orzo								
	soja								
epoca di applicazione effluenti									
mais primavera									
soja									
fabbisogno di N									
	mais	kg N/ha	25,00	parz.1	3.612	parz.2	3.612	lot.	Verifica fabbisogni N
	orzo	kg N/ha	20,00		234		234		kg N/ha 350,00
	soja	kg N/ha							kg N/ha 120,00
Contributi di N da									
precessioni culturali,	Nc	kg/ha	29		471			3.846	
meteorologia e suolo	An	kg/ha	65		1.072				
	Nf	kg/ha							
fabbisogno azoto netto totale									
	mais				601		601	601	kg N/ha 36,42
	orzo								
	soja								
Gestione effluenti:									
	mais	conc.org.in presmina (mc/ha)	11,5	lettiere mc.	119	equiv. kg. N	2.188	Verifica su N totale	
	orzo	conc.org.in presmina (mc/ha)	6,0	lettiere mc.	12	equiv. kg. N	217	kg N/ha 212,96	
	soja	conc.org.in presmina (mc/ha)		lettiere mc.		equiv. kg. N		kg N/ha 111,11	
				totale	130		2.414	Verifica su N effettivo	
Efficienza	mais	%	0,60				1.319	kg N/ha 127,70	
	orzo	%	0,60				130	kg N/ha 66,67	
	soja	%	0,60					kg N/ha	
				totale N org.			1.449	kg N/ha 87,85	
Intervento con concimazione chimica azotata									
gestione concimazione chimica									
	mais	kg/ha	105,80	totale N chimico utilizzabile (kg)	1.797	Verifica su N effettivo			
	orzo	kg/ha	16,91		1.917				
	soja	kg/ha							
				totale	1.950			kg N/ha 118,28	
EQUAZIONE DELL' AZOTO									
tipo	Y x B	Nc		Nf	An	Kc x Fo	Kc x Fc	saldo	
coltivazione	kg	kg	295	kg	671	1.319	1.917	kg.	causale
mais	3.612		56		127	130	33		
orzo	234		121		274				
soja			471		1.072	1.449	1.950		154
									154
	totale								
disponibilità residua									
Verifica di allevamento: saldo quantità di lettieria disponibile da allevamento polli mc. 0 N al campo 2.411									



TABELLA 4
RIEPILOGO DATI PUA

GESTORE	vulnerabilità zone	SUPERFICI (ettari)			TIPOLOGIA COLTURALE				Tipologia effluenti utilizzata			
		CATASTALE	SAU	MAIS	ORZOFRUMENTO	COLZA	SOJA	Altro	Liquame /separato suini (mc)	effluenti avicoli polli da carne	totale	
Nizzello Fulvio	si	0,72	0,45	0,45	-	-	-	-	-	-	4	4
Basso Giampaolo	si	15,07	14,22	3,30	3,92	-	-	7,00	-	-	73	73
Lepre Delfino	si	10,41	9,38	6,15	3,23	-	-	-	-	-	84	84
Fanlin G.	si	37,53	35,35	23,80	-	-	-	-	-	-	327	327
Fanlin A.	si	16,84	16,49	10,32	-	-	-	-	4,22	-	130	130
Parziale Z.V.N.	no	80,57	76,89	44,02	7,15	-	-	7,00	4,22	-	618	618
Nizzello Fulvio	no	9,89	8,77	-	6,60	2,17	-	-	-	-	44	44
Parziale Z. NON V.N.	no	9,89	8,77	-	6,60	2,17	-	-	-	-	44	44
totale disponibilità	mic.	90,46	85,66	44,02	13,75	2,17	-	7,00	4,22	-	662	662
						saldo				mic.		0
						scarto				%		0,03

VERIFICHE

GESTORE	vulnerabilità zone	SAU ettari	N da effluenti distribuibili kg	Fabbisogno effettivo di Azoto kg	Apporto Totale di Azoto organico complessivi (kg)	Azoto organico efficiente		percentuale efficienza
						unitari (kg)	complessivi (kg)	
Nizzello Fulvio	si	0,45	77	101	167	75	100	45
Basso Giampaolo	si	14,22	2,417	1,389	95	1,352	57	811
Lepre Delfino	si	9,38	1,595	1,917	165	1,552	99	931
Fanlin G.	si	36,35	6,180	8,839	166	6,048	100	3,629
Fanlin A.	si	16,49	2,803	3,245	146	2,414	88	1,449
Parziale Z.V.N.	no	76,89	13,071	15,492	93	11,442	56	6,065
Nizzello Fulvio	no	8,77	2,982	748	93	812	56	487
Parziale Z. NON V.N.	no	8,77	2,982	747,62	93	812	56	487
totali		85,66	16,053	16,239,37		12,253,70		7,352,22

$Y \times B = Nc + Nf + An + (Kc \times Fc) + (Kc \times Fo)$

GESTORE	vulnerabilità zone	SAU ettari	Y x B	Nc	Nf	An	Kc x Fo	Kc x Fc	Quantità N a saldo	Nole motivazione scarto
Basso Giampaolo	ZVN	14,22	1,609	250	-	469	811	578	-	-
Lepre Delfino	ZVN	9,38	2,184	343	-	610	931	986	-	-
Fanlin G.	ZVN	36,35	9,970	1,198	-	2,329	3,629	5,331	121	azotofissazione
Fanlin A.	ZVN	16,49	3,846	471	-	1,072	1,449	1,950	154	azotofissazione
Nizzello Fulvio	Z.NVN	8,77	1,098	220	-	570	487	260	-	-
totali		85,21	18,706	2,482	-	5,050	7,307	9,105	275	-